



# CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

## AFFARI GENERALI

PRATICA N. \_

ORDINANZA N. 131 / 2020

Oggetto:

MISURE PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL  
DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19- DISPOSIZIONI PER LA  
RIDUZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO

### IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

#### RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;
- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DPCM del 25/02/2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;

#### VISTI

- il D.P.C.M. in data 08.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l'art.1 del citato D.P.C.M. relativo a “Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”;

- il D.P.C.M. del 09.03.2020 che estende le misure urgenti a tutto il territorio nazionale e introduce altresì il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- il D.P.C.M. dell'11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che all'art.1 comma 1, punto 1) dispone fino al 25 marzo 2020 la chiusura dei mercati, “*salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari*”;

RICHIAMATI da ultimo :

- il Decreto della Regione Piemonte n.34 del 22.03.2020 con il quale si ordina “*...la sospensione....dell'attività degli Uffici Pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili come individuati dalle Autorità competenti d'intesa con il Prefetto*” a far data dal 22.03.2020 e fino al 03.04.2020;
- il D.P.C.M. del 22.03.2020 che all'art.1 comma 1 lettera a) stabilisce, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, che “*Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art.87 del D.L. 17 marzo 2020 n.18*”
- i chiarimenti di interesse generale diramati dalla Regione Piemonte nei quali si precisa che la sospensione dell'attività degli uffici di cui al punto 6 della citato Decreto n.34/2020 2 è da intendersi come “*..sospensione dell'attività in presenza. Le funzioni pubbliche vengono garantite attraverso il ricorso al lavoro agile, ad eccezione, ai sensi dell'art.1 comma 6 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, dello svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza da svolgersi in presenza per quanto relativo ai servizi indifferibili*”;
- l'ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute in data 22.03.2020 con la quale e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

CONSIDERATA la necessità di intervenire con una riduzione straordinaria e temporanea dell'orario di lavoro al fine di garantire, nella misura maggiore possibile e fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali, l'applicazione delle disposizioni governative e regionali finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto;

Visto l'art.32 della legge 833/1978;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 17 comma 3 dello Statuto Comunale;

Vista la Legge 07.08.1990 n.241;

## **ORDINA**

Per i motivi esposti in premessa e a far data da oggi 22.03.2020 e fino al 28.03.2020, quanto segue:

- **l'orario di attività degli Uffici Comunali e dei dipendenti in servizio è limitato dalle ore 09,00 alle ore 12,30. I Dirigenti provvederanno con apposito ordine di servizio ad individuare i servizi essenziali e le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza da svolgersi in presenza, nonché le attività da espletarsi, ove possibile, in modalità smart working. Per i dipendenti non ricompresi nelle due precedenti fattispecie i Dirigenti dovranno disporre l'aplicazione delle misure previste dall'art.87 del D.L. 17 marzo 2020 n.18**
- **analogo orario verrà osservato, in deroga da quanto previsto con deliberazione G.C. n.82/2020 e per la sola settimana lavorativa dal 23 al 27 marzo 2020, anche dai dipendenti già autorizzati o in corso di autorizzazione all'attività lavorativa in modalità smart working**
- **il Servizio Uscieri osserverà il seguente orario: dalle ore 08,00 alle ore 13,00**
- **Il personale tecnico-manutentivo addetto al Servizio Strade e il personale del Servizio Socio assistenziale osserverà l'orario ordinario, dovendo garantire servizi essenziali**
- **i Servizi Demografici garantiranno il servizio di sabato 28.03.2020 secondo le modalità e gli orari già stabiliti in precedenza**

## **DISPONE**

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale, venga portata a conoscenza dei cittadini anche attraverso altri canali di informazione e trasmessa per conoscenza alla Prefettura di Alessandria.

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 (sessanta) giorni, termine decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.

Ai fini delle vigenti disposizioni di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Sante Palmieiri Segretario Generale del Comune di Casale Monferrato.

Casale Monferrato, 23/03/2020

IL SINDACO  
RIBOLDI FEDERICO